

Registro determinazioni n. 2456  
Documento composto da n. 5 pagine  
Firmato con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 079 SERVIZIO CASA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CASA  
DEL 22/12/2023

OGGETTO: REVOCA E RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA DI E.R.P. 2023

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 4 del 05.01.2023 veniva approvato il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, anno 2023, ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39;
- tale bando veniva pubblicato dal 16/01/2023 al 01/03/2023, con proroga al 16/03/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1446 del 21.08.2023 veniva approvata la graduatoria provvisoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, anno 2023, redatta ai sensi dell'art.9 del Regolamento n. 4/2018;
- tale graduatoria veniva pubblicata dal 21.08.2023 per 30 giorni consecutivi, decorsi i quali, negli ulteriori 30 giorni (fino al 20.10.2023) sono stati raccolti dall'Ater di Treviso n. 77 ricorsi;
- con determinazione dirigenziale n. 2247 del 04.12.2023 veniva approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, anno 2023;
- tale graduatoria veniva pubblicata all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Treviso in data 04.12.2023;

Rilevato che in data 12.12.2023 veniva segnalata dall'Ater di Treviso un'anomalia per una domanda e che pertanto sono state ricontrollate tutte le domande riscontrando n. 5 domande con punteggio non conforme alla graduatoria provvisoria, non riuscendo tuttavia ad individuare la causale di tali errori;

Ritenuto di consultare i responsabili della piattaforma regionale di e.r.p. della Regione Veneto (ticket n. 5461 del 13.12.2023) per correggere le domande con anomalie in quanto la graduatoria convalidata poteva essere variata solo dagli operatori della piattaforma;

Dato atto che il gestore della Piattaforma regionale ERP, dalla quale era stata generata la graduatoria definitiva, ha comunicato la presenza di alcune anomalie nel sistema informatico regionale che hanno determinato un'errata assegnazione dei punteggi rispetto alla graduatoria definitiva;

Dato atto che il gestore della Piattaforma regionale ERP ha comunicato come il problema sia stato risolto e sia ora possibile elaborare correttamente la graduatoria in questione;

Dato atto che l'autotutela può essere definita come la "possibilità per la pubblica amministrazione di risolvere i conflitti attuali o potenziali eventualmente insorgenti con i soggetti interessati dai suoi provvedimenti, senza che sia necessario l'intervento di un giudice" e, quindi, come "quell'attività discrezionale della Pubblica Amministrazione attraverso la quale essa provvede, di propria iniziativa e senza contraddittorio con gli interessati a rimuovere unilateralmente gli ostacoli che si frappongono fra un provvedimento amministrativo ed il risultato cui esso mira";

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 ed in particolare l'art. 21-quinquies il quale prevede che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento ovvero di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti;

Considerato dunque che il Comune dispone di un potere di autotutela che consiste nella capacità, riconosciuta alla Pubblica Amministrazione dall'ordinamento giuridico, di riesaminare criticamente la propria attività, in vista dell'esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico”;

Accertato che la revoca del provvedimento può ritenersi legittimamente disposta in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico oppure quando, anche in assenza di ragioni sopravvenute, la revoca sia la risultante di una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (Tar Campania Napoli Sez. VIII 5 aprile 2012 n. 1646; Trentino Alto Adige, Trento, 30 luglio 2009 n. 228);

Considerato che, durante il periodo di lavorazione delle anomalie da parte del gestore della piattaforma regionale, la Pubblica amministrazione ha valutato diversamente alcuni presupposti ed ha quindi:

- ritenuto di riammettere in graduatoria, sebbene non abbiano presentato ricorso alla Commissione art. 33 L.R. n.39/2017, i richiedenti esclusi con causale 8, laddove l'istanza sia stata presentata mediante accreditamento qualificato con SPID, CNS o CIE, in ottemperanza all'art.20 del decreto legislative 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.i., recante Codice dell'Amministrazione Digitale, nonché alle decisioni assunte dalla Commissione art.33 che, in merito a tre casi analoghi, ne ha disposto la riammissione in graduatoria;
- ritenuto, altresì, di riammettere in graduatoria, seppur con riserva, i soggetti esclusi in quanto non in possesso del requisito della residenza di cui all'art. 25 comma 2 lettera a) della L.R. n. 39/2017, dato il giudizio pendente avanti la Corte costituzionale;

Dato atto che, per tutto quanto sopra considerato, i richiedenti sottoindicati:

- a) esclusi per la causale 8 (n. 24), identificati dai seguenti ID: 104408, 104415, 104536, 104551, 104772, 104962, 104985, 105241, 105589, 105728, 104616, 104621, 104651, 105039, 105238, 105242, 105317, 105367, 105370, 105408, 105465, 105483, 105485, 105547, sono stati riammessi in graduatoria;
- b) esclusi in assenza del requisito di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), della L.R. 39/2017, (n. 8), identificati dai seguenti ID: 104848, 104814, 104827, 105214, 104393, 104909, 105347, 104729, sono stati riammessi in graduatoria “con riserva”;

Rilevato infine che il partecipante al Bando identificato dall'ID 105008, come da comunicazione Ater del 21.12.2023, ha rinunciato alla domanda e.r.p. (la rinuncia è stata recepita al prot. Ater 16826 del 15.11.2023), ed è stato pertanto cancellato dalla graduatoria definitiva generata dal gestore della piattaforma;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, alla revoca della graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2247 del 04.12.2023 e pubblicata all'albo pretorio in data 04.12.2023;

Dato atto che, pur assumendo il provvedimento di revoca efficacia *ex nunc* e non retroattiva, allo stato non si riscontrano effetti già prodotti in precedenza dalla propria determinazione dirigenziale;

Ritenuto di approvare contestualmente la nuova graduatoria, allegata al presente provvedimento e di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- la L.R. n.39/2017;
- il Regolamento regionale n.4/2018, e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990, e s.m.i., con particolare riferimento all'art.21, quinquies;

#### **DETERMINA**

1. di prendere atto delle premesse e di considerarle parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2247 del 04.12.2023 e pubblicata all'albo pretorio in data 04.12.2023;
3. di rendere immediatamente esecutiva la presente revoca in via di autotutela;
4. di approvare la nuova graduatoria, allegata al presente provvedimento e di disporre l'immediata pubblicazione.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA